



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 7 DEL 30-04-2021

ORIGINALE

**OGGETTO:           REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile, alle ore 18:00, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale nella SALA DEL CENTRO CULTURALE, con l'osservanza delle disposizioni del protocollo adottato per la gestione del rischio e la prevenzione da contagio nel rispetto della normativa anti covid-19, alla presenza del Vicesegretario Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MINELLA IVAN	X		DALLA SEGA SERGIO	X	
TRINCA RENZO	X		MINUTE RENZO	X	
BORTOLIN ANGELA	X		FIOROT MOIRA CARLOTTA	X	
VIGNE ENNIO	X		PANIZ FEDERICO	X	
COLOTTO MICHELA	X		MONESTIER LETIZIA	X	
PAOLETTI JGOR	X		CROZZOLI VANIA	X	
EBONE SABRINA	X				

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO ROMINA GAIARDO.

Il sig. IVAN MINELLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845: *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è disposto che: *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 446/97;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838: *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTA la proposta di regolamento (Allegato 1 alla presente deliberazione) per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 25 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del

nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
- l'articolo 30, comma 4, del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.", che ha ulteriormente differito fino al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole allegato, espresso dal Responsabile del Servizio Associato Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 13

astenuti n. 0

contrari n. 0

#### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, composto di n. 25 articoli riportato come Allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

3. di dare atto che, per l'anno 2021, le tariffe del canone sono stabilite nell'allegato A del regolamento medesimo, mentre per gli anni successivi la Giunta comunale provvederà se necessario alla modifica delle stesse nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*IVAN MINELLA*

ILVICE SEGRETARIO  
*ROMINA GAIARDO*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE  
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta, responsabile del servizio Finanziario, dichiara che il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, firmato dalla Responsabile dell'ufficio associato Tributi costituito presso l'Unione Montana Feltrina, è allegato alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

SANTA GIUSTINA, 21-04-2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*BALCON PAOLA*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 2 del 21-04-2021



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO  
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE  
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 21-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*BALCON PAOLA*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 2 del 21-04-2021



# **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di CONSIGLIO N° 7 del 30-04-2021, avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 20-05-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
COSSALTER MARIASILVIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

## **Provincia di Belluno**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 7 del 30-04-2021, avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[ ] In data 30-05-2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

[ X ] In data 30-04-2021, è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
MARIASILVIA COSSALTER

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta, responsabile del servizio associato Tributi costituito presso l'Unione Montana Feltrina, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 21-04-2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Dott.ssa ISABELLA BONGINI*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 2 del 21-04-2021

# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

## VERBALE N. 06/2021

**Oggetto: Verbale di parere del Revisore Unico su approvazione Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione Occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.**

La sottoscritta Laura Filippin, Revisore Unico del Comune di Santa Giustina, ha proceduto all'esame della documentazione ricevuta in data 20 Aprile 2021 con la richiesta dell'espressione del proprio parere quale:

- Bozza del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ed i seguenti documenti allegati:

- Allegato 1) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 Art.1 commi 816-836 e 846-847) con i relativi
- Allegato A) "Classificazione delle Strade, Aree e spazi pubblici"
- Allegato B) "Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori"
- Allegato 2) Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate; ed il relativo
- Allegato A) Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori;

CONSIDERATO che i nuovi regolamenti sono divenuti necessari a seguito delle novità introdotte con la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) la quale ai commi dal 816 al 847 istituisce il Canone Unico patrimoniale di concessione ed esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio in sostituzione alle precedenti: "Tassa occupazione aree pubbliche "TOSAP, e ai vari canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e alle diverse tariffe ed imposte di pubblicità e pubbliche affissioni finora in vigore presso gli Enti Locali interessati dalla modifica.

CONSIDERATO che le modifiche di regolamenti e tariffe dei tributi locali devono essere approvati entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione affinché possano essere applicati a partire dal 01.01.2021, e che con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-città detto termine è stato

prorogato al 31 marzo 2021, termine ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2021 con Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 ;

VISTI gli schemi di Regolamento per l'applicazione dei nuovi Canoni di cui in oggetto quali gli allegati:

- 1) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si compone di numero 70 articoli e degli allegati A) e B);
- 2) Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate che si compone di numero 25 articoli e dell'allegato A);


Considerato che detti Regolamenti ed i relativi allegati saranno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visti gli articoli 42 comma 2 e 239 del D.Lgs. 267/2000 i quale prevedono che il provvedimento in oggetto rientra tra quelli di competenza del Consiglio Comunale, e che sia reso il Parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Associato Tributi; ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Revisore esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di approvazione dei Regolamenti in oggetto e della relativa deliberazione, come sopra richiamata, da assumersi dal Consiglio Comunale.

Oderzo, 21 Aprile 2021.

Il Revisore Unico  
- dott.ssa Laura Filippin -  


Comune di Santa Giustina  
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## Articoli

Articolo 1 – Oggetto e presupposto del canone .....	3
Articolo 2 – Rinvii normativi e regolamentari .....	3
Articolo 3 - Disposizioni generali .....	3
Articolo 4 – Funzionario responsabile .....	4
Articolo 5 - Soggetto passivo .....	4
Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche .....	4
Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione.....	4
Articolo 8 - Decadenza e revoca della concessione. ....	4
Articolo 9 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	5
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 12 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	6
Articolo 13 - Determinazione delle tariffe annuali.....	6
Articolo 14 - Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Articolo 15 - Determinazione del canone.....	7
Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 17 – Agevolazioni ed esenzioni .....	8
Articolo 18 – Occupazioni abusive .....	8
Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone .....	8
Articolo 20 - Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 21 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	9
Articolo 22 - Autotutela .....	10
Articolo 23 - Riscossione coattiva.....	10
Articolo 24 - Rimborsi .....	10
Articolo 25 - Disposizioni finali.....	10
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	

## **Articolo 1 – Oggetto e presupposto del canone**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione, anche se abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati all'attività di commercio su area pubblica, compresi i mercati agricoli, di cui al DM 20.11.2007 e ss.mm.ii., e le fiere, di cui alla legge regionale 11/2002 e ss.mm.ii., anche in strutture attrezzate nel Comune di Santa Giustina.
2. Il canone si applica anche nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2 – Rinvii normativi e regolamentari**

1. I mercati e le fiere sono istituiti con provvedimento del Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di istituire mercati/fiere sperimentali e posteggi temporanei in occasione di manifestazioni straordinarie nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I mercati agricoli ex DM 20.11.2007 e le fiere ex legge regionale 11/2002 sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente *Piano del commercio su aree pubbliche*, dal relativo regolamento e dal quadro normativo vigente in materia
3. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente *Piano del commercio su aree pubbliche* e al quadro normativo vigente in materia.
4. Lo svolgimento delle attività di *commercio itinerante*, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando è esercitato in modo da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, secondo le norme vigenti in materia<sup>1</sup>. In caso contrario, la stessa sarà assoggettata al presente Regolamento.

## **Articolo 3 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato all'attività di commercio su area pubblica realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

---

<sup>1</sup>Attualmente Cfr LR 10/2001, art. 4 e ssmmii:

- la sosta avvenga per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri;
- l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra

#### **Articolo 4 – Funzionario responsabile**

1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispose i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a un terzo soggetto, responsabile della gestione medesima è l'affidatario/concessionario.

#### **Articolo 5 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione<sup>2</sup>, o assegnati a seguito di spunta<sup>3</sup> effettuata dagli organi competenti;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione:
    - delle eventuali aree interdette ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
    - di quanto previsto al precedente articolo 2;
  - c) nei mercati agricoli;
  - d) nelle fiere di cui alla legge regionale 11/2002.
2. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
3. Per quanto riguarda, invece, il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica si rinvia al vigente "*Piano del commercio su aree pubbliche*" e al quadro normativo vigente in materia.

#### **Articolo 7 – Divieto temporaneo di occupazione**

1. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente sospese, dal soggetto competente per legge, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **Articolo 8 - Decadenza e revoca della concessione.**

1. La decadenza della concessione del suolo pubblico può essere pronunciata per i seguenti motivi:
  - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

---

<sup>2</sup>Nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 27, comma 1, lett d) e e) rispettivamente, del D.lgs 114/1998 e ssmii, o in caso di manifestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 10/2001.

<sup>3</sup>Operazione con la quale nei mercati e nelle fiere, di cui all'art. 27, comma 1, lett d) e e) rispettivamente, del D.lgs 114/1998 e ssmii, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione ad operatori precari, limitatamente a quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. Le risultanze di detta operazione devono essere tenute in apposita graduatoria, debitamente aggiornata.

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- reiterato mancato pagamento dei canoni fino a un massimo di quattro rate (anche non consecutive) come definite al successivo articolo 16 nel medesimo periodo, previo sollecito;
- nei casi di decadenza previsti dalla normativa sul commercio su area pubblica (attualmente art. 5 della LR 10/2001 e ssmmii).

La decadenza non dà diritto alla restituzione degli importi già pagati.

2. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

### **Articolo 9 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione di suolo pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non sono ammesse la cessione e il trasferimento.
2. In conseguenza di un subentro/cessazione/rinnovo/rinuncia dell'operatore economico (come regolamentato ai sensi del vigente *“Piano del commercio su aree pubbliche”* e al quadro normativo vigente in materia), si provvede alla modifica della titolarità della relativa concessione di suolo pubblico.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento dei canoni pregressi.
4. In caso di rinunce e/o cessazioni dell'attività senza subentro, il canone è dovuto fino alla data della cessazione, con arrotondamento per eccesso all'intero mese in cui avviene la variazione.

### **Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della legge 160/2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è graduata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

### **Articolo 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato “A” del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ovvero:
  - CENTRI ABITATI
  - ZONE PERIFERICHE O ESTERNE AI CENTRI ABITATI

## **Articolo 12 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

## **Articolo 13 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie precitate (art. 11 comma 2) su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade od aree di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Per gli anni successivi al 2021, i coefficienti di cui al precedente punto e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## **Articolo 14 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie precitate (art. 11 comma 2) su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade od aree di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Per gli anni successivi al 2021, i coefficienti di cui al precedente punto e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## **Articolo 15 - Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni giornaliere, si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
2. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, l'ulteriore canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

## **Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016<sup>4</sup>.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 250,00.= (Euro duecentocinquanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 – 30.9 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 250,00.= (Euro duecentocinquanta/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate con le scadenze di cui al comma precedente) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 4,00 (euro quattro/00.=).
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

---

<sup>4</sup> *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.)*

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17 – Agevolazioni ed esenzioni**

Non sono previste agevolazioni ed esenzioni.

### **Articolo 18 – Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o decadenza, o dall'estinzione della concessione medesima.

2. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179<sup>5</sup> provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Una copia del verbale redatto dall'organo d'accertamento, è trasmessa all'ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

4. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non superi il limite minimo previsto dal Regolamento generale delle entrate in vigore.

### **Articolo 20 - Sanzioni e indennità**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per

---

<sup>5</sup> I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 68 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 21 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In tutti gli altri casi, si fa espresso rinvio alla normativa in vigore.

### **Articolo 22 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

### **Articolo 23 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 24 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita nel regolamento generale delle Entrate del Comune di Feltre in vigore.

### **Articolo 25 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.
4. Per le occupazioni realizzate fino al 31/12/2020 continuano ad applicarsi i regolamenti e le deliberazioni precedenti, espressamente per quanto riguarda il calcolo della tassa, gli accertamenti e il sistema sanzionatorio.
5. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di "canone unico patrimoniale" costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

## MERCATI – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE – 2021

COMMERCIO AMBULANTE POSTO FISSO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO	NON RICORRE LA FATTISPECIE
BANCARELLE IN OCCAS. FIERE, RICORRENZE, FESTIVITA'	NON RICORRE LA FATTISPECIE

## MERCATI – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA – 2021

al giorno (o per periodi > di 9 ore)	al gg al mq		tariffa	al gg al mq		tariffa rifiuti/gg	totale
	tariffa base	riduz		moltiplicatore	risulta		
COMMERCIO AMBULANTE POSTO FISSO - ALIMENTARI	0,6	40,00%	€ 0,36	0,86111	€ 0,31	0,19088	0,5009 €
COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO - ALIMENTARI	0,6	40,00%	€ 0,36	0,86111	€ 0,31	0,19088	0,5009 €
BANCARELLE IN OCCAS. FIERE, RICORRENZE, FESTIVITA' - ALIMENTARI	0,6		€ 0,60	0,51667	€ 0,31	0,19088	0,5009 €

al giorno (o per periodi > di 9 ore)	tariffa base		riduz	tariffa	moltiplicatore		risulta	tariffa rifiuti/gg	totale
	0,6	40,00%			0,86111	€ 0,31			
COMMERCIO AMBULANTE POSTO FISSO - NON ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	0,86111	€ 0,31	0,05358	0,3636 €	
COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO - NON ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	0,86111	€ 0,31	0,05358	0,3636 €	
BANCARELLE IN OCCAS. FIERE, RICORRENZE, FESTIVITA' - NON ALIMENTARI	0,6			€ 0,60	0,00000	€ 0,00	0,05358	0,0536 €	

all'ora, fino a un massimo di 9 ore	tariffa base		riduz	tariffa	tariffa oraria (giornaliera/9)	moltiplicatore		risulta	tariffa rifiuti/oraria	totale
	0,6	40,00%				0,32500	€ 0,0130			
COMMERCIO AMBULANTE POSTO FISSO - ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	€ 0,04	0,32500	€ 0,0130	0,027268571	0,04027 €	
COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO - ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	€ 0,04	0,32500	€ 0,0130	0,027268571	0,04027 €	
BANCARELLE IN OCCAS. FIERE, RICORRENZE, FESTIVITA' - ALIMENTARI	0,6			€ 0,60	€ 0,07	0,19500	€ 0,0130	0,027268571	0,04027 €	

all'ora, fino a un massimo di 9 ore	al gg al mq		riduz	tariffa	oraria al mq		tariffa rifiuti/oraria	totale	
	tariffa base	0,6 <th>tariffa oraria (giornaliera/9)</th> <th>moltiplicatore</th> <th>risulta</th>			tariffa oraria (giornaliera/9)	moltiplicatore			risulta
COMMERCIO AMBULANTE POSTO FISSO - NON ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	€ 0,04	0,32500	€ 0,0130	0,007654286	0,02065 €
COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO - NON ALIMENTARI	0,6	40,00%		€ 0,36	€ 0,04	0,32500	€ 0,0130	0,007654286	0,02065 €
BANCARELLE IN OCCAS. FIERE, RICORRENZE, FESTIVITA' - NON ALIMENTARI	0,6			€ 0,60	€ 0,07	0,19500	€ 0,0130	0,007654286	0,02065 €